

# AUTOSCUOLE - AGENZIE PRATICHE AUTO

C.C.N.L. AUTOSCUOLE del 22 luglio 2021

Verbale di accordo del 14 marzo 2023

Decorrenza parte normativa dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023

Decorrenza parte economica dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023

## Retribuzioni in vigore dal 1 marzo 2023

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Indennità di funzione	TOTALE
Q- Quadri	1.577,21	452,81	10,33	25,82	2.066,17
5 - Imp. concetto	1.227,86	445,84	10,33		1.684,03
4 - Imp. conc. ins. auto.	1.057,07	442,41	10,33		1.509,81
3 - Imp. ord. segret.	987,04	439,83	10,33		1.437,20
2 - Imp. ord. arch.	938,42	439,83	10,33		1.388,58
1 - Lavori com.	788,61	437,56	10,33		1.236,50

## Note di tabella

### ARRETRATI

Livello	Totale da corrispondere
Q	1.607,41
5	1.253,78
4	1.085,00
3	1.004,63
2	956,41
1	803,7

le somme indicate nella tabella precedente saranno erogate in numero 10 rate mensili a partire dalla mensilità di marzo 2023, secondo gli importi riportati nella tabella successiva.

Livello	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23
Q	160,74	160,74	160,74	160,74	160,74	160,74
5	125,38	125,38	125,38	125,38	125,38	125,38
4	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
3	100,46	100,46	100,46	100,46	100,46	100,46
2	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64
1	80,37	80,37	80,37	80,37	80,37	80,37

Livello	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	TOT
Q	160,74	160,74	160,74	160,74	1.607,41
5	125,38	125,38	125,38	125,38	1.253,78
4	108,5	108,5	108,5	108,5	1.085,00
3	100,46	100,46	100,46	100,46	1.004,63
2	95,64	95,64	95,64	95,64	956,41
1	80,37	80,37	80,37	80,37	803,7

### APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - dal 26 APRILE 2012

Livelli	Durata/mesi	1° periodo	2° periodo	3° periodo
1	24	0	0	24
2	36	0	24	12
3	36	12	12	12
4	36	12	12	12
5	36	12	12	12

Trattamento economico:

per la durata del 1° periodo: 2 livelli inferiori a quello di destinazione finale

per la durata del 2° periodo: 1 livello inferiore a quello di destinazione finale

per la durata del 3° periodo: inquadramento al medesimo livello di destinazione finale

**Apprendistato Professionalizzante (D.Lgs. 167/2011)**

apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 1°.

b. Inquadramento e trattamento economico: per i livelli 2°, 3°, 4° e 5°: 1° periodo di 12 mesi, 2 livelli sotto quello di destinazione finale; 2° periodo di 12 mesi, 1 livello sotto quello di destinazione finale; 3° periodo di 12 mesi, al livello di destinazione finale. Per il livello 1°: un unico periodo di 24 mesi.

c. Formazione: nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue retribuite; tale formazione può essere integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente. Il percorso formativo dell'apprendista sarà registrato sul libretto formativo del cittadino

NB: le disposizioni di cui al presente accordo si applicano ai contratti di apprendistato stipulati successivamente al 25.4.2012. Agli apprendisti assunti entro la suddetta data si continua ad applicare la precedente disciplina. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa si fa riferimento a quanto già

## ELIMINAZIONE DEL 4 NOVEMBRE DAI GIORNI FESTIVI

Ai lavoratori in servizio al 3 luglio 2013 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile da erogarsi a decorrere dal mese di agosto 2013, di contro il comma 4 dell'art. 11 del CCNI è soppresso. Tale elemento incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.

Livello	edr
Q- Quadri	4,44
5 - Imp. concetto	3,47
4 - Imp. conc. ins. auto.	3,00
3 - Imp. ord. segret.	2,78
2 - Imp. ord. arch.	2,64
1 - Lavori com.	2,22

## ENTE BILATERALE

L'attività dell'Ente bilaterale è finanziata da un contributo a carico azienda pari ad € 2,00 mensili, dal 1 settembre 2021, per ogni dipendente a tempo indeterminato e non in prova, per 12 mensilità.

Il versamento del contributo è un obbligo contrattuale: pertanto, dal 1° gennaio 2017, le imprese che omettono tale versamento, devono erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, pari a € 3,00 mensili di retribuzione, per 12 mensilità.

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE

della retribuzione di cui all'art. 16 del CCNL, restando comunque salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore all'1%.

## ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

La contribuzione al Fondo EST è pari a:

- € 15,00 mensili a carico **azienda**;
- € 2,00 mensili a carico del **lavoratore**;

In caso di **omess versamento** del contributo da parte dell'azienda, la stessa deve erogare al lavoratore un **elemento distinto della retribuzione** non assorbibile di importo pari ad **€ 16,00** lordi mensili, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione globale di fatto.

## CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Laddove a livello territoriale non fosse avviata la contrattazione di secondo livello deve essere corrisposto un salario di produttività nella misura del 3,00% dei limiti tabellari in atto.

### Note di settore

- Mensilità: 14
- Orario di lavoro: 39 ore settimanali su 5 o 6 giorni
- Quota oraria: 170
- Quota giornaliera: 22 (in caso di orario settimanale su 5 giorni), 26 (in caso di orario settimanale su 6 giorni)

### SCADENZIARIO

03/23 arretrati retributivi	07/23 arretrati retributivi	11/23 arretrati retributivi
<b>04/23 arretrati retributivi</b>	08/23 arretrati retributivi	12/23 arretrati retributivi
05/23 arretrati retributivi	09/23 arretrati retributivi	12/23 scadenza ccnl
06/23 arretrati retributivi	10/23 arretrati retributivi	

aprile-23

autoscuo23

Il presente documento è stato scritto solamente per fini informativi. Pur essendo stato redatto con la massima cura e diligenza, nessuna responsabilità in seguito a decisioni prese su di esso può e potrà essere attribuita a codesta Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura stessa.